Il bilancio in forma abbreviata

Artt. 2435-bis e 2435-ter del Codice civile

1. Che cos'è?

Il bilancio in forma abbreviata è una modalità semplificata di redazione del bilancio d'esercizio per le società di dimensioni contenute. Riduce gli adempimenti contabili e informativi, senza compromettere la chiarezza e l'attendibilità del bilancio.

2. Quali società possono utilizzarlo?

Possono adottarlo le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio oppure, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato almeno due dei seguenti tre limiti:

Parametro	Limite
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	€ 5.500.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 11.000.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50

È sufficiente rispettare due limiti su tre: non è necessario rispettarli tutti.

3. In che cosa consiste la semplificazione?

- **Stato patrimoniale:** numero ridotto di voci e possibilità di alcuni raggruppamenti.
- **Conto economico:** possibilità di accorpare determinate voci.
- **Nota integrativa:** resta obbligatoria, ma con contenuto informativo ridotto.
- **Rendiconto finanziario:** non deve essere redatto.
- **Relazione sulla gestione:** può essere omessa se le informazioni richieste dalla legge sono riportate nella nota integrativa.

4. Quali principi devono essere rispettati?

Anche il bilancio abbreviato è soggetto ai principi dell'art. 2423 c.c.:

- **Chiarezza:** informazioni comprensibili.
- **Veridicità:** rappresentazione fedele della situazione della società.
- **Correttezza:** rispetto delle regole e dei criteri contabili applicabili.

La semplificazione non attenua questi principi. La loro violazione può comportare la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio.

5. Differenza rispetto alle micro-imprese

L’art. 2435-ter c.c. prevede un regime ancora più semplificato per le micro-imprese. Anche in questo caso rileva il mancato superamento di almeno due limiti dimensionali.

Requisito / documento	Bilancio abbreviato	Micro-imprese
Attivo massimo	€ 5.500.000	€ 220.000
Ricavi massimi	€ 11.000.000	€ 440.000
Dipendenti medi	50	5
Nota integrativa	Obbligatoria, ridotta	Esonero possibile
Rendiconto finanziario	Esonero	Esonero
Relazione sulla gestione	Esonero condizionato	Esonero condizionato

L’esonero dalla nota integrativa per le micro-imprese richiede le informazioni sostitutive in calce allo stato patrimoniale previste dalla legge. Anche l’esonero dalla relazione sulla gestione è subordinato alle relative condizioni.

6. Quando si torna al bilancio ordinario?

La società deve tornare alla forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, supera almeno due dei tre limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c.

Da ricordare per l’esame

Il bilancio abbreviato è una facoltà, non un obbligo. Semplifica gli schemi e gli obblighi informativi, ma non elimina i principi di chiarezza, veridicità e correttezza. Nel bilancio abbreviato la nota integrativa resta obbligatoria; nelle micro-imprese può essere omessa alle condizioni di legge.

Riferimenti: artt. 2423, 2435-bis e 2435-ter c.c.; D.Lgs. 125/2024.